PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per lo sviluppo

2005/0167(COD)

22.6.2007

PARERE

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente
(COM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

Relatrice per parere: Marie-Arlette Carlotti

PA_Legam

Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

Nell'ambito della suddetta proposta di direttiva, la Commissione propone la progressiva attuazione di una politica di rimpatrio comune applicabile ai cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente. L'Unione europea deve contribuire efficacemente alla realizzazione di una politica di rimpatrio equilibrata e giusta, poiché è necessario avere standard comuni in merito, che garantiscano un rimpatrio dignitoso e sicuro dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente. In questo modo, una politica di rimpatrio progressivamente armonizzata deve fondarsi su regole chiare, trasparenti, eque e compatibili con le libertà fondamentali delle persone coinvolte e con i diritti dell'uomo. La Commissione riconosce tutto ciò. Tuttavia, alcune disposizioni della proposta di direttiva non sembrano essere del tutto in accordo con questo principio di proporzionalità e con il rispetto dei diritti fondamentali.

Inoltre, una tale politica di rimpatrio deve essere accompagnata da misure che permettano ai migranti l'accesso al soggiorno regolare. La lotta all'immigrazione clandestina deve necessariamente essere completata dall'apertura di vie legali alla migrazione; deve poi essere riconosciuto e messo in evidenza il ruolo positivo che i migranti hanno per il paese di accoglienza. Devono essere soprattutto rispettati i diritti dei migranti; spostarsi è una libertà fondamentale. Tra questi diritti, devono essere presi in considerazione e promossi in modo efficace la partecipazione alla vita della società di accoglienza e una reale possibilità d'integrazione.

È fondamentale anche riconoscere e promuovere il ruolo dei migranti nella lotta alla povertà e per lo sviluppo. Per questa ragione, il fenomeno migratorio deve essere inserito nelle strategie nazionali e internazionali di eradicazione della povertà in vista della concretizzazione degli obiettivi del millennio. Ciò implica l'analisi delle cause che sono alla base della migrazione secondo un principio di solidarietà e in stretta collaborazione con i paesi terzi e le organizzazioni regionali. L'aiuto ai paesi in via di sviluppo non deve essere legato al rispetto delle clausole di riammissione e ai successi in termini di gestione dei flussi migratori. La responsabilità della migrazione non può ricadere solo sui paesi di origine e di transito e ancora meno solo sui paesi in via di sviluppo.

L'Unione europea deve poter dare una risposta adeguata e congiunta a questo fenomeno, che comprenda misure di accompagnamento e di integrazione dei migranti. Per quel che riguarda più specificamente il rimpatrio, non bisogna trascurare gli effetti psicologici della migrazione e dell'espulsione.

Per assicurare che il rimpatrio avvenga in condizioni dignitose, è necessario specificamente:

- privilegiare il rimpatrio volontario, lasciando ai migranti un periodo di tempo ragionevole per la preparazione di un progetto di rimpatrio in condizioni ottimali: ciò implica assicurare un certo numero di garanzie per questo periodo ed evitare provvedimenti di allontanamento;

- fornire ai cittadini dei paesi terzi informazioni precise, trasparenti, attuali e accessibili;

- istituire garanzie procedurali effettive che consentano ai migranti di esporre la loro situazione personale e alle autorità di adottare un approccio individuale; i funzionari e i giudici responsabili devono avere seguito una formazione specifica in materia;

- utilizzare misure di detenzione solo come ultima possibilità e fare in modo che i periodi di detenzione siano brevi, obiettivamente giustificati e giuridicamente controllati; assicurarsi che le condizioni di detenzione siano dignitose e rispettino i diritti dei migranti;

- favorire l'integrazione del migrante nel paese di origine e accompagnare il suo progetto di rimpatrio;

- valutare l'impatto nei paesi in via di sviluppo della politica europea di rimpatrio.

L'Unione europea deve disporre di una politica di rimpatrio basata sul principio della solidarietà e della condivisione delle responsabilità con i paesi in via di sviluppo. Deve essere consapevole degli effetti della sua politica nei paesi in via di sviluppo e dei rischi dell'espulsione e adottare una politica della migrazione coerente e orizzontale, in cui gli aspetti legati allo sviluppo siano presi in considerazione in tutti i settori di intervento. Deve assicurarsi anche che i migranti che ritornano lo facciano nell'ambito di un progetto sostenibile, che permetta loro d'inserirsi nel paese di origine e di partecipare alla vita sociale.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Titolo	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti ***illegalmente***	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti ***irregolarmente***
	Se adottato, questo emendamento si applicherà a tutto il testo e a tutte le versioni linguistiche che usano il termine "illegale" o

[1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

un termine equivalente.

Motivazione

L'emendamento mira a sostituire il termine "illegale" nel testo della proposta di direttiva con il termine "irregolare".

Emendamento 2
Visto 1 bis (nuovo)

- visti i principi direttori sul ritorno forzato del Consiglio d'Europa (COM(2005)40),

Emendamento 3
Considerando 4

(4) E' opportuno che gli Stati membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare secondo una procedura equa e trasparente.	(4) È opportuno che gli Stati membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare secondo una procedura equa e trasparente***, ma ancor prima è opportuno intervenire alla radice, evitando che gli ingressi siano forzatamente irregolari (per mancanza di vie di entrata legali).***

Motivazione

La regolarizzazioni sono solo forme temporanee per affrontare le emergenze determinate da politiche nazionali sull'immigrazione. Esse non rappresentano una soluzione durevole ad un problema più vasto e completo, come quello delle politiche migratorie, nell'ottica di un approccio europeo. L'aggiunta del testo è quindi motivata dall'esigenza di specificare e completare il quadro reale dell'attuale approccio degli Stati membri alla questione dell'immigrazione.

Emendamento 4
Considerando 5

(5) In linea di principio, dovrebbe applicarsi una procedura armonizzata in due fasi comportante una decisione di rimpatrio in un primo tempo e, se necessario, un provvedimento di allontanamento in un secondo tempo. Tuttavia, per evitare lungaggini procedurali, dovrebbe essere data facoltà agli Stati membri di prendere la decisione di rimpatrio e il provvedimento di allontanamento ***con un unico atto o una***	(5) In linea di principio, dovrebbe applicarsi una procedura armonizzata in due fasi comportante una decisione di rimpatrio in un primo tempo e, se necessario, un provvedimento di allontanamento in un secondo tempo. Tuttavia, per evitare lungaggini procedurali, dovrebbe essere data facoltà agli Stati membri di prendere la decisione di rimpatrio e il provvedimento di allontanamento ***nello stesso momento ma***

stessa decisione.	***con due atti o decisioni distinte, dato che l'esecuzione dell'atto o del provvedimento di allontanamento è soggetta alla condizione sospensiva della scadenza del termine per il ritorno volontario.***

Motivazione

Anche se per motivi pratici è comprensibile che l'atto/provvedimento di allontanamento sia preso allo stesso tempo dell'atto/decisione di rimpatrio, è fondamentale insistere sulla loro differenza e sul carattere sussidiario dell'allontanamento rispetto al rimpatrio volontario. Un modo facile e praticabile di dimostrare tale distinzione è quello di avere, almeno formalmente, due atti/provvedimenti, di cui uno è soggetto ad una condizione sospensiva - la scadenza del termine di rimpatrio volontario.

Emendamento 5
Considerando 6

(6) ***Se non vi è motivo di ritenere che ciò possa compromettere la finalità della procedura di rimpatrio, si*** deve preferire il rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e concedere un termine per la partenza volontaria.	(6) ***Si*** deve preferire il rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e concedere un termine per la partenza volontaria.

Motivazione

La prima parte del considerando è molto vaga, mentre è importante insistere sul fatto che il rimpatrio volontario è effettivamente prioritario.

Emendamento 6
Considerando 10

(10) Occorre conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio ***istituendo un divieto di reingresso che impedisca il rientro nel territorio di tutti gli Stati membri.***	(10) Occorre conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio.
È opportuno che la durata del divieto di reingresso sia determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso e non superi, di norma, i cinque anni. In caso di grave minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza nazionale, gli Stati membri ***dovrebbero avere*** la facoltà di disporre	In caso di grave minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza nazionale, gli Stati membri ***hanno*** la facoltà di disporre divieti di reingresso.

divieti di reingresso ***di durata superiore***.

Motivazione

La decisione di rimpatrio, sussidiariamente di allontanamento, costituisce una sanzione adeguata per rispondere al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi. Salvo in casi eccezionali, aggiungere a tale decisione un divieto di reingresso sembra sproporzionato.

Emendamento 7
Considerando 11

(11) È auspicabile che il ricorso alla custodia temporanea sia limitato e vincolato al rispetto del principio di proporzionalità. La custodia temporanea andrebbe disposta soltanto se necessaria per prevenire rischi di fuga o se l'uso di misure meno coercitive è insufficiente.	(11) È auspicabile che il ricorso alla custodia temporanea sia limitato e vincolato al rispetto del principio di proporzionalità. La custodia temporanea andrebbe disposta soltanto se necessaria per prevenire rischi ***elevati*** di fuga o se l'uso di misure meno coercitive è insufficiente.

Emendamento 8
Considerando 15

(15) Gli Stati membri dovrebbero disporre di un accesso rapido alle informazioni riguardanti le decisioni di rimpatrio, i provvedimenti di allontanamento e i divieti di reingresso di altri Stati membri. Tale scambio di informazioni dovrebbe svolgersi a norma della decisione/del regolamento (…) sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).	(15) Gli Stati membri dovrebbero disporre di un accesso rapido alle informazioni riguardanti le decisioni di rimpatrio, i provvedimenti di allontanamento e i divieti di reingresso di altri Stati membri. Tale scambio di informazioni***, nel pieno rispetto della tutela della privacy e dei dati personali,*** dovrebbe svolgersi a norma della decisione/del regolamento (…) sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). ***L'accesso e l'utilizzo di tali informazioni è vincolato all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, limitatamente agli scopi della direttiva.***

Emendamento 9
Considerando 17

(17) Gli Stati membri devono applicare la presente direttiva senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le	(17) Gli Stati membri devono applicare la presente direttiva senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le

caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.	caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali***, nel pieno rispetto delle convenzioni internazionali ed evitando trattamenti inumani e degradanti nonché tenendo conto delle specificità e dei bisogni di ciascun individuo***.

Motivazione

Appare necessaria maggior chiarezza sulla protezione dei diritti umani nell'ambito della presente direttiva.

Emendamento 10
Considerando 18

(18) In linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, l'"interesse superiore del minore" deve costituire una considerazione preminente degli Stati membri quando applicano la presente direttiva. In linea con la convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il rispetto della vita familiare deve costituire una considerazione preminente degli Stati membri quando applicano la presente direttiva.	(18) In linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, l'"interesse superiore del minore" deve costituire una considerazione preminente degli Stati membri quando applicano la presente direttiva. ***Per tale ragione nell'Unione europea o in luoghi finanziati dall'Unione europea e/o da singoli Stati membri i minori non possono essere mai trattenuti in strutture di detenzione o in condizione di limitazione della propria libertà.*** In linea con la convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il rispetto della vita familiare deve costituire una considerazione preminente degli Stati membri quando applicano la presente direttiva.

Emendamento 11
Considerando 19

(19) L'applicazione della presente direttiva non pregiudica gli obblighi derivanti dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio	(19) L'applicazione della presente direttiva non pregiudica gli obblighi derivanti dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967. ***Pertanto è vietata qualsiasi forma di***

1967.	***detenzione coatta nei confronti di rifugiati, di cittadini di paesi terzi sottoposti a protezione umanitaria e dei richiedenti asilo.***

Motivazione

Conformemente alle disposizioni internazionali vigenti, appare necessaria tale specificazione.

Emendamento 12
Considerando 20 bis (nuovo)

	(20 bis) La presente direttiva mira a definire una politica di rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente basata sulla solidarietà e sulla condivisione delle responsabilità con i paesi d'origine.

Emendamento 13
Articolo 2, paragrafo1

1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio di uno Stato membro**,**	1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio di uno Stato membro che non soddisfano le condizioni di ingresso ai sensi dell'articolo 5 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen.
a) che non soddisfano ***o non soddisfano più*** le condizioni di ingresso ai sensi dell'articolo 5 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen ovvero ***b) il cui soggiorno irregolare nel territorio di uno Stato membro è dovuto ad altri motivi.***	

Motivazione

Nell'applicazione di norme comuni rispetto alle politiche di rimpatrio occorre stabilire disposizioni distinte per chi entra per la prima volta nel territorio UE e coloro a cui uno degli Stati Membri ha accordato in passato un permesso di soggiorno o forme di protezione umanitaria. Per rispondere a questa esigenza si dovrebbe prevedere una direttiva specifica per i cittadini di paesi terzi che hanno beneficiato in passato di permessi di soggiorno o forme di protezione umanitaria.

Emendamento 14
Articolo 2, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi cui sia stato rifiutato l'ingresso in una zona di transito di uno Stato membro. Tuttavia provvedono affinché a quei cittadini di paesi terzi siano riservati un trattamento e un livello di protezione non meno favorevoli di quanto disposto agli articoli 8, 10, 13 e 15.	***soppresso***

Motivazione

La direttiva deve applicarsi anche se il cittadino di paesi terzi non entri in una zona di transito, in quanto è opportuno prevenire rischi di espulsione.

Emendamento 15
Articolo 2, paragrafo 3, lettera b bis) (nuova)

	b bis) che hanno avviato procedure di regolarizzazione;

Motivazione

Tenuto conto delle condizioni particolari afferenti a tale categoria, questa dovrebbe essere esclusa dal campo d'azione della direttiva.

Emendamento 16
Articolo 2, paragrafo 3, lettera b ter) (nuova)

	b ter) che sono minori;

Motivazione

Tenuto conto delle condizioni particolari afferenti a tale categoria, questa dovrebbe essere esclusa dal campo d'azione della direttiva.

Emendamento 17
Articolo 2, paragrafo 3, lettera b quater) (nuova)

	b quater) che, nonostante abbiano raggiunto la maggiore età, devono prolungare il loro soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri per motivi di studio;

Motivazione

Tenuto conto delle condizioni particolari afferenti a tale categoria, questa dovrebbe essere esclusa dal campo d'azione della direttiva.

Emendamento 18
Articolo 3, lettera c)

c) "rimpatrio": il processo di ritorno nel proprio paese di origine ***o di transito o in un altro paese terzo, volontario o forzato***;	c) "rimpatrio": ***esclusivamente*** il processo di ritorno nel proprio paese di origine;

Motivazione

La nozione scientifica di rimpatrio, come comprovato da autorevoli studi del settore, comporta esclusivamente il ritorno verso il paese di origine. Ulteriori distorsioni non sono conformi alla definizione originale di rimpatrio.

Emendamento 19
Articolo 3, lettera f bis) (nuova)

	f bis) "rischio elevato di fuga": l'esistenza di motivi seri, da definire caso per caso e in modo oggettivo, e sottoposta alla valutazione dei tribunali, che permetta di stabilire che il destinatario di una decisione di rimpatrio potrebbe tentare molto verosimilmente la fuga;

Motivazione

Il rischio di fuga non può derivare dal solo fatto che un cittadino di paesi terzi soggiorni irregolarmente in uno Stato membro. Lo Stato membro deve dimostrare, sulla base di motivi seri - l'esistenza di un rischio elevato di fuga.

Emendamento 20
Articolo 5

Vincoli familiari e interesse superiore del minore	***Legami sociali e*** familiari e interesse superiore del minore
Quando applicano la presente direttiva, gli Stati membri tengono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari del cittadino di paesi terzi, la durata del suo soggiorno nello Stato membro e l'esistenza di legami familiari,	Quando applicano la presente direttiva, gli Stati membri tengono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari del cittadino di paesi terzi, ***i suoi legami con il paese di accoglienza, eventuali passi per la regolarizzazione del***

culturali o sociali con il paese d'origine. Tengono altresì conto dell'interesse superiore del minore conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.	***proprio soggiorno,*** la durata del suo soggiorno nello Stato membro e l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine. Tengono altresì conto dell'interesse superiore del minore conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. ***I minori non accompagnati non possono essere né allontanati né detenuti. La famiglie accompagnate da uno o più minori non dovrebbero di norma essere poste in custodia temporanea, mentre la priorità dovrebbe essere data a misure alternative alla custodia temporanea.***

Emendamento 21
Articolo 6, paragrafo 1

1. Gli Stati membri ***prendono*** una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paesi terzi soggiornante illegalmente sul loro territorio.	1. Gli Stati membri ***possono prendere*** una decisione ***specifica*** di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paesi terzi soggiornante illegalmente sul loro territorio***, ad eccezione dei minori non accompagnati.***

Motivazione

La decisione di rimpatrio deve restare un'opzione per gli Stati membri; essa deve prevedere un termine di rimpatrio di almeno sei settimane: dare priorità al ritorno volontario vuol dire anche rendere possibile l'elaborazione di un progetto di rimpatrio. L'interesse superiore del bambino comporta un divieto di espulsione dei minori non accompagnati.

Emendamento 22
Articolo 6, paragrafo 2

2. La decisione di rimpatrio fissa un termine congruo per la partenza volontaria di ***quattro*** settimane ***al massimo, salvo quando sussistono elementi oggettivi per ritenere che l'interessato possa tentare la fuga in quel periodo***. Per la durata del termine, possono essere imposti obblighi diretti a evitare ***il*** rischio di fuga, come la presentazione periodica alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria, la consegna dei documenti o l'obbligo di	2. La decisione di rimpatrio fissa un termine congruo per la partenza volontaria di ***almeno sei*** settimane. Per la durata del termine, possono essere imposti obblighi diretti a evitare ***un*** rischio ***elevato*** di fuga, come la presentazione periodica alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria, la consegna dei documenti o l'obbligo di dimorare in un determinato luogo.

dimorare in un determinato luogo.

Motivazione

Cfr. emendamento 21.

Emendamento 23
Articolo 6, paragrafo 3

3. La decisione di rimpatrio è presa come atto o decisione distinta***, ovvero contestualmente al*** provvedimento di allontanamento.	3. La decisione di rimpatrio è presa come atto o decisione distinta ***dal*** provvedimento di allontanamento. ***Il provvedimento di allontanamento, pur rivestendo una forma distinta, può essere emesso contemporaneamente alla decisione di rimpatrio, ma è valido solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1. L'annullamento della decisione di rimpatrio comporta l'annullamento automatico del provvedimento di allontanamento.***

Motivazione

Cfr. emendamento 21.

Emendamento 24
Articolo 6, paragrafo 4

4. La decisione di rimpatrio non è presa quando gli Stati membri sono soggetti agli obblighi derivati dai diritti fondamentali, in particolare dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo, come il principio di non refoulement, il diritto all'istruzione e il diritto all'unità familiare. Qualora sia stata già presa, la decisione di rimpatrio è revocata.	4. La decisione di rimpatrio non è presa quando gli Stati membri sono soggetti agli obblighi derivati dai diritti fondamentali, in particolare dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo, ***dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, dalla Convenzione internazionale contro la tortura e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 1989,*** come il principio di non refoulement, il diritto all'istruzione***, il diritto alla cura in caso di gravi malattie*** e il diritto all'unità familiare. Qualora sia stata già presa, la decisione di rimpatrio è revocata.

Motivazione

Per fini di completezza, tale precisazione risulta necessaria.

Emendamento 25
Articolo 6, paragrafo 5

5. In qualsiasi momento, gli Stati membri possono decidere di rilasciare un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione che conferisca un diritto di soggiorno per motivi umanitari o altri motivi, a cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente sul loro territorio. In questi casi la decisione di rimpatrio non è presa o, qualora sia stata già presa, è revocata.	5. In qualsiasi momento, gli Stati membri possono decidere di rilasciare un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione che conferisca un diritto di soggiorno per motivi umanitari o altri motivi, a cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente sul loro territorio***, includendo nella loro politica migratoria un elevato livello di tutela della salute dei cittadini di paesi terzi***. In questi casi la decisione di rimpatrio non è presa o, qualora sia stata già presa, è revocata.

Motivazione

Gli Stati membri debbono farsi carico della salute e dell'assistenza dei migranti illegali, prevedendo per le loro politiche migratorie i mezzi economici all'uopo necessari. Solitamente i soggiornanti illegali entrano e si trattengono negli Stati membri trovandosi in miserevoli condizioni di sopravvivenza che hanno gravi ripercussioni sulla loro salute.

Emendamento 26
Articolo 6, paragrafo 6

6. Quando un cittadino di paesi terzi soggiornante illegalmente sul territorio di uno Stato membro è in possesso di un permesso di soggiorno valido, rilasciato da un altro Stato membro, il primo Stato membro evita di prendere una decisione di rimpatrio qualora tale cittadino rientri volontariamente sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno.	6. Quando un cittadino di paesi terzi soggiornante illegalmente sul territorio di uno Stato membro è in possesso di un permesso di soggiorno valido, rilasciato da un altro Stato membro, il primo Stato membro evita di prendere una decisione di rimpatrio qualora tale cittadino rientri volontariamente sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno. ***Tale norma è transitoria in attesa di attivare tutte le procedure di riconoscimento reciproco a livello europeo dei permessi di soggiorno.***

Motivazione

Prima dell'adozione di una politica europea sui rimpatri, l'Unione europea si deve dotare di un quadro legislativo per regolamentare i canali di entrata legale nel territorio europeo.

Emendamento 27
Articolo 6, paragrafo 8

Non concerne la versione italiana.	*Non concerne la versione italiana*

Emendamento 28
Articolo 6, paragrafo 8 bis (nuovo)

	8 bis. In sede di notifica della decisione di rimpatrio, gli Stati membri sono invitati a proporre informazioni e misure di accompagnamento volte a favorire la reintegrazione dei cittadini di paesi terzi nel loro paese d'origine affinché diano il loro contributo allo sviluppo di tale paese.

Emendamento 29
Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri ordinano un provvedimento di accompagnamento nei confronti del cittadino di paesi terzi destinatario di una decisione di rimpatrio ***se sussiste il rischio di fuga o*** per mancato adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il termine per la partenza volontaria concesso a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.	1. Gli Stati membri ordinano un provvedimento ***specifico*** di accompagnamento nei confronti del cittadino di paesi terzi destinatario di una decisione di rimpatrio per mancato adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il termine per la partenza volontaria concesso a norma dell'articolo 6, paragrafo 2***, o se sussiste un rischio elevato di fuga.***

Emendamento 30
Articolo 7, paragrafo 2

2. Il provvedimento di allontanamento specifica il termine per l'esecuzione dell'allontanamento e il paese di ritorno.	2. Il provvedimento di allontanamento specifica il termine per l'esecuzione dell'allontanamento e il paese di ritorno ***che deve essere il paese di origine dei cittadini di paesi terzi***.

Motivazione

I cittadini di paesi terzi dovranno far ritorno nel loro paese d'origine e non in un paese qualsiasi. Se i cittadini di paesi terzi vengono allontanati in un paese confinante con le frontiere interne dell'Unione europea, allora la probabilità di un loro reingresso illegale

aumenta rendendo vani i provvedimenti comunitari.

Emendamento 31
Articolo 7, paragrafo 3

3. Il provvedimento di allontanamento è preso come atto o decisione distinta, ***ovvero contestualmente alla*** decisione di rimpatrio.	3. Il provvedimento di allontanamento è preso come atto o decisione distinta ***dalla*** decisione di rimpatrio. ***Il provvedimento di allontanamento, pur rivestendo una forma distinta, può essere emesso contemporaneamente alla decisione di rimpatrio, ma è valido solo se ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1.***

Emendamento 32
Articolo 8, titolo e paragrafo 1

Rinvio dell'esecuzione	Rinvio ***o annullamento*** dell'esecuzione
1. Gli Stati membri possono differire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche per ciascun caso.	1. Gli Stati membri possono differire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche per ciascun caso***, o annullare la decisione di rimpatrio. In caso di differimento o annullamento, lo Stato membro si accerta che il cittadino di paesi terzi si trovi in condizioni di soggiorno dignitose.***

Motivazione

Il rimpatrio di un cittadino di paesi terzi non deve avvenire in caso di pericolo per la sua vita o di impossibilità di un progetto di rimpatrio. I minori non accompagnati non devono essere espulsi.

Emendamento 33
Articolo 8, paragrafo 2, alinea

2. Gli Stati membri possono differire l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento se e fino a quando ricorrano le seguenti circostanze:	2. Gli Stati membri possono differire ***o annullare*** l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento se e fino a quando ricorrano le seguenti circostanze:

Motivazione

Cfr. emendamento 32.

Emendamento 34
Articolo 8, paragrafo 2, lettera -a) (nuova)

-a) situazione di pericolo fisico o mentale per il cittadino di paesi terzi in caso di rimpatrio nel suo paese di origine;

Motivazione

Cfr. emendamento 32.

Emendamento 35
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c)

c) non è garantito che il minore non accompagnato possa essere consegnato al punto di partenza o di arrivo a un familiare, rappresentante equivalente, tutore o funzionario competente del paese di ritorno, in base a una valutazione delle condizioni di rimpatrio di quel minore.	***soppresso***

Motivazione

Cfr. emendamento 32.

Emendamento 36
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) se vi sono seri motivi di ritenere che l'allontanamento comporterebbe un'espulsione collettiva in violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che vieta le espulsioni collettive.

Emendamento 37
Articolo 8, paragrafo 3

3. Ove sia disposto il rinvio dell'esecuzione	3. Ove sia disposto il rinvio dell'esecuzione

di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento ai sensi dei paragrafi 1 e 2, al cittadino di paesi terzi interessato possono essere imposti obblighi diretti a evitare ***il*** rischio di fuga, come la presentazione periodica alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria***, la consegna dei documenti*** o l'obbligo di dimorare in un determinato luogo.	di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento ai sensi dei paragrafi 1 e 2, al cittadino di paesi terzi interessato possono essere imposti obblighi diretti a evitare ***un*** rischio ***elevato*** di fuga, come la presentazione periodica alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l'obbligo di dimorare in un determinato luogo.

Motivazione

Cfr. emendamento 32.

Emendamento 38
Articolo 9, paragrafo 1

1. ***I*** provvedimenti di allontanamento ***comportano*** un divieto di reingresso per un termine massimo di ***cinque anni***.	1. ***In caso di minaccia grave all'ordine pubblico o alla sicurezza nazionale, gli Stati membri possono corredare i*** provvedimenti di allontanamento ***di*** un divieto di reingresso per un termine massimo di ***sei mesi***.
Le decisioni di rimpatrio possono comportare un divieto di reingresso.	

Motivazione

La decisione di rimpatrio, sussidiariamente di allontanamento, costituisce una sanzione adeguata per rispondere al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi. Salvo in casi eccezionali, aggiungere a tale decisione un divieto di reingresso sembra sproporzionato.

Emendamento 39
Articolo 9, paragrafo 2, lettera c)

c) è entrato nello Stato membro durante il periodo di divieto di reingresso;	***soppresso***

Motivazione

Cfr. emendamento 38.

Emendamento 40

Articolo 9, paragrafo 2, lettera d)

d) è considerato una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza nazionale.	***soppresso***

Motivazione

Cfr. emendamento 38.

Emendamento 41
Articolo 9, paragrafo 2, ultimo comma

Il divieto di reingresso può essere ordinato per termini superiori a cinque anni se il cittadino di paesi terzi interessato costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza nazionale.	***soppresso***

Motivazione

Cfr. emendamento 38.

Emendamento 42
Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Le decisioni di divieto di reingresso sono suscettibili di riscorso e possono essere riesaminate a posteriori su richiesta della persona interessata.

Motivazione

Cfr. emendamento 38.

Emendamento 43
Articolo 9, paragrafo 3

3. Il divieto di reingresso ***può essere*** annullato, ***in particolare*** se il cittadino di paesi terzi:	3. Il divieto di reingresso ***è*** annullato, se il cittadino di paesi terzi ***non costituisce più una grave minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza nazionale di uno Stato membro. Tale annullamento produce effetti***

	in tutti gli Stati membri.
(a) è per la prima volta destinatario di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento;	
(b) si è presentato al consolato di uno Stato membro;	
(c) ha rimborsato l'intero costo della precedente procedura di rimpatrio.	

Motivazione

Cfr. emendamento 38.

Emendamento 44
Articolo 9, paragrafo 4

4. Il divieto di reingresso può, in casi appropriati, essere sospeso in via eccezionale e transitoria.	***soppresso***

Motivazione

Cfr. emendamento 38.

Emendamento 45
Articolo 9, paragrafo 5

5. I paragrafi da 1 a ***4*** non pregiudicano il diritto di chiedere asilo in uno degli Stati membri.	***4.*** I paragrafi da 1 a ***3*** non pregiudicano il diritto di chiedere asilo in uno degli Stati membri.

Emendamento 46
Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. Gli Stati membri vigilano affinché le ONG siano presenti durante la fase di rimpatrio, in particolare nel corso delle operazioni di allontanamento.

Emendamento 47
Articolo 10, paragrafo 2

2. Nell'effettuare l'allontanamento gli Stati membri tengono conto degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza per l'allontanamento congiunto per via aerea allegati alla decisione 2004/573/CE.	2. Nell'effettuare l'allontanamento gli Stati membri tengono conto degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza per l'allontanamento congiunto per via aerea allegati alla decisione 2004/573/CE***, respingendo gli allontanamenti collettivi e le procedure di allontanamento formalmente individuali ma applicate a gruppi***.

Motivazione

Questa formulazione appare più pertinente agli scopi della direttiva.

Emendamento 48
Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Nel caso di un rimpatrio, e al fine di garantire e monitorare la reintegrazione socioeconomica della persona rimpatriata nel paese di origine, la Commissione dovrà elaborare un piano d'azione ad hoc di cooperazione concordato con ogni Stato terzo, e garantendo il rispetto dei diritti fondamentali della persona rimpatriata.

Motivazione

Questa misura completa la politica di rimpatri dell'Unione europea.

Emendamento 49
Articolo 11, paragrafo 1

1. La decisione di rimpatrio e il provvedimento di allontanamento sono adottati in forma scritta.	1. La decisione di rimpatrio e il provvedimento di allontanamento sono adottati in forma scritta.
Gli Stati membri provvedono affinché la decisione e/o il provvedimento siano adeguatamente motivati in fatto e in diritto e al cittadino di paesi terzi interessato siano notificate per iscritto le modalità di impugnazione disponibili.	Gli Stati membri provvedono affinché la decisione e/o il provvedimento siano adeguatamente motivati in fatto e in diritto e al cittadino di paesi terzi interessato siano notificate per iscritto ***e nel più breve tempo possibile*** le modalità di impugnazione disponibili.

Motivazione

È molto importante che l'interessato abbia un'informazione diretta, attendibile e accessibile per potersi avvalere del termine previsto per ricorrere alle modalità di impugnazione disponibili.

Emendamento 50
Articolo 11, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono alla traduzione scritta ***o orale dei principali elementi*** della decisione di rimpatrio e/o del provvedimento di allontanamento in una lingua ***che si può ragionevolmente supporre*** comprensibile per ***il cittadino di paesi terzi***.	2. Gli Stati membri provvedono alla traduzione scritta della decisione di rimpatrio e/o del provvedimento di allontanamento in una lingua comprensibile per ***la persona interessata***.

Motivazione

Il diritto effettivo di accesso alla giustizia implica la comprensione delle decisioni emesse.

Emendamento 51
Articolo 12, paragrafo 1

1. Gli Stati membri dispongono che ***il richiedente asilo abbia*** diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso le decisioni di rimpatrio e i provvedimenti di allontanamento.	1. Gli Stati membri dispongono che ***tutti i richiedenti asilo abbiano*** diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso le decisioni di rimpatrio e i provvedimenti di allontanamento.

Motivazione

Appare più convincente tale formulazione.

Emendamento 52
Articolo 12, paragrafo 2

2. Il ricorso giurisdizionale ha effetto sospensivo ***ovvero conferisce al cittadino di paesi terzi il diritto di chiedere la sospensione dell'esecuzione della decisione di rimpatrio o del provvedimento di allontanamento, nel qual caso l'esecuzione è differita fino a che la decisione o il provvedimento non siano confermati o consentano ricorso con effetto sospensivo***.	2. Il ricorso giurisdizionale ha effetto sospensivo.

Emendamento 53

Articolo 12, paragrafo 3

3. Gli Stati membri dispongono che il cittadino di paesi terzi interessato abbia la facoltà di farsi consigliare e rappresentare da un legale e possa, ove necessario, avvalersi di un'assistenza linguistica. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato ***qualora ciò sia necessario*** per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.	3. Gli Stati membri dispongono che il cittadino di paesi terzi interessato abbia la facoltà di farsi consigliare e rappresentare da un legale e possa, ove necessario, avvalersi di un'assistenza linguistica. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Emendamento 54
Articolo 14, paragrafo 1

1. Se vi è fondato sospetto che sussista un rischio di fuga e l'uso di misure meno coercitive come la presentazione periodica alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria, la consegna dei documenti, l'obbligo di dimorare in un determinato luogo o altre misure dirette a evitare quel rischio, non è sufficiente, gli Stati membri tengono sotto custodia temporanea il cittadino di paesi terzi nei cui confronti è ***o sarà*** disposto l'allontanamento ***o il rimpatrio***.	1. Se vi è fondato sospetto che sussista un rischio ***elevato*** di fuga e l'uso di misure meno coercitive come la presentazione periodica alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria, la consegna dei documenti, l'obbligo di dimorare in un determinato luogo o altre misure dirette a evitare quel rischio, non è sufficiente, gli Stati membri tengono sotto custodia temporanea il cittadino di paesi terzi nei cui confronti è disposto l'allontanamento.

Motivazione

In assenza di un elevato rischio di fuga la custodia temporanea a fini di allontanamento è ingiustificata. Occorre insistere perché le misure di custodia temporanee siano eccezionali, giustificate da un rischio elevato di fuga, da valutare da parte dei tribunali, e si applichino solo per il tempo necessario ad organizzare l'allontanamento.

Emendamento 55
Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. La custodia temporanea è giustificata solo il tempo necessario all'organizzazione dell'allontanamento in caso di rischio elevato di fuga. Essa cessa di essere giustificata nel caso in cui le autorità del paese di ritorno non rispondano entro i termini previsti, nonostante siano stati

	compiuti tutti gli sforzi obiettivi per ottenere i necessari lasciapassare.

Emendamento 56
Articolo 14, paragrafo 4

4. L'autorità giudiziaria può prorogare la custodia temporanea fino a un massimo di ***sei*** mesi.	4. L'autorità giudiziaria può prorogare la custodia temporanea fino a un massimo di ***tre*** mesi.

Motivazione

Cfr. emendamento 54.

Emendamento 57
Articolo 15, paragrafo 1

1. Gli Stati membri garantiscono un trattamento umano e dignitoso ai cittadini di paesi terzi sotto custodia temporanea, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità con il diritto nazionale e internazionale. ***Su richiesta, è data loro facoltà, senza indugio***, di entrare in contatto con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti, e con le pertinenti organizzazioni internazionali e non governative.	1. Gli Stati membri garantiscono un trattamento umano e dignitoso ai cittadini di paesi terzi sotto custodia temporanea, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità con il diritto nazionale e internazionale. ***Inoltre hanno il diritto*** di entrare in contatto ***in tempi brevi*** con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti, e con le pertinenti organizzazioni internazionali e non governative.

Motivazione

La fattispecie della detenzione senza il diritto di entrare in contatto con i rappresentanti legali o familiari va considerata come una violazione dei diritti fondamentali dei detenuti.

Emendamento 58
Articolo 15, paragrafo 2

2. La custodia temporanea avviene presso gli appositi centri di custodia temporanea. Lo Stato membro che non possa ospitare il cittadino di paesi terzi interessato in un apposito centro di custodia temporanea e ***debba*** sistemarlo in un istituto penitenziario, ***provvede affinché*** quel cittadino sia tenuto costantemente separato, fisicamente, dai detenuti ordinari.	2. La custodia temporanea avviene presso gli appositi centri di custodia temporanea. Lo Stato membro che non possa ospitare il cittadino di paesi terzi interessato in un apposito centro di custodia temporanea e ***si veda costretto a*** sistemarlo in un istituto penitenziario ***per mancanza di posti negli appositi centri di custodia temporanea***, ***si assicura che*** quel cittadino sia tenuto

	costantemente separato, fisicamente, dai detenuti ordinari ***anche durante i periodi di svago***.

Emendamento 59
Articolo 15, paragrafo 3

Particolare attenzione merita la situazione delle persone vulnerabili. Gli Stati membri dispongono che i minori non siano tenuti sotto custodia temporanea ***nei normali istituti penitenziari. I minori non accompagnati sono separati dagli adulti, salvo se ritenuto contrario all'interesse superiore del minore.***	Particolare attenzione merita la situazione delle persone vulnerabili. Gli Stati membri dispongono che i minori non siano tenuti sotto custodia temporanea ***bensì scolarizzati e presi a carico da istituti appartenenti ai servizi della protezione dell'infanzia, nel rispetto dei legami con le loro famiglie e dell'interesse superiore del bambino. I minori non accompagnati non sono trattenuti.***

Motivazione

La custodia temporanea dei minori è sproporzionata.

Emendamento 60
Articolo 15, paragrafo 4

4. Gli Stati membri dispongono che le organizzazioni internazionali e non governative possano accedere ai centri di custodia temporanea per valutare le condizioni della custodia temporanea. ***Tali visite possono essere soggette a autorizzazione.***	4. Gli Stati membri dispongono che le organizzazioni internazionali e non governative possano accedere ai centri di custodia temporanea per valutare le condizioni della custodia temporanea.

Motivazione

Cfr. emendamento 59.

Emendamento 61
Articolo 16, lettera a)

a) riconosce la decisione di rimpatrio o il provvedimento di allontanamento del primo Stato membro e dà esecuzione all'allontanamento, nel qual caso gli Stati membri procedono alla compensazione degli	a) riconosce la decisione di rimpatrio o il provvedimento di allontanamento del primo Stato membro e dà esecuzione all'allontanamento, nel qual caso gli Stati membri procedono alla compensazione degli

eventuali squilibri finanziari applicando per analogia la decisione 2004/191/CE del Consiglio;	eventuali squilibri finanziari applicando per analogia la decisione 2004/191/CE del Consiglio***; in tal caso, il cittadino di paesi terzi in soggiorno irregolare beneficia dei diritti previsti dall'articolo 12 della presente direttiva;***

Motivazione

I cittadini di paesi terzi devono disporre in tutti i casi di un effettivo diritto di ricorso in giustizia contro la decisione di rimpatrio (o di allontanamento). In tal modo, uno Stato membro deve garantire loro anche l'accesso alla giustizia per contestare una decisione emessa in prima istanza dal primo Stato membro.

Emendamento 62
Articolo 16, lettera c)

c) avvia una nuova procedura di rimpatrio conformemente al diritto nazionale;	c) avvia una nuova procedura di rimpatrio conformemente al diritto nazionale ***e all'acquis comunitario***;

Motivazione

Trattandosi di porre in applicazione la procedura di rimpatrio da un secondo Stato membro, occorrerà adottare le opportune misure in base al diritto nazionale dello Stato in questione, come pure sulla base dell'acquis comunitario, avendo sempre presenti i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Emendamento 63
Articolo 17

La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri proponendo modifiche, se del caso.	La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri proponendo modifiche, se del caso.
	Gli Stati membri hanno l'obbligo di valutare l'impatto della loro politica di rimpatrio sui paesi d'origine dei cittadini di paesi terzi e di garantire la compatibilità di quest'ultima con una politica coerente di sviluppo e cooperazione con i paesi d'origine e di transito.
La Commissione presenta la prima relazione entro quattro anni dalla data di cui	La Commissione presenta la prima relazione entro quattro anni dalla data di cui

all'articolo 18, paragrafo 1.	all'articolo 18, paragrafo 1.

Motivazione

Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi va preparato e non può essere isolato da una politica di sviluppo coerente ed efficace. Il principio di solidarietà esige che gli Stati membri instaurino un monitoraggio di tali misure.

PROCEDURA

Titolo	Norme e procedure comuni concernenti il rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente
Riferimenti	COM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 29.9.2005
Relatore per parere Nomina	Marie-Arlette Carlotti 27.3.2007
Approvazione	5.6.2007
Esito della votazione finale	+: 22 –: 0 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Margrete Auken, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Corina Crețu, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Luisa Morgantini, Miguel Portas, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Margrietus van den Berg, Johan Van Hecke, Luis Yañez-Barnuevo García
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jan Jerzy Kułakowski, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Pasqualina Napoletano, Anne Van Lancker, Ralf Walter